

Proposta n. 4/2014

Posizione: - / **SETTORE DIREZIONE GENERALE**

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2014/5**
Oggetto: **Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (IUC)**
Ufficio proponente: **UO COMPLESSA TRIBUTI**
Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**
Proponente: **RENZO MAZZER**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 03/03/2014**
Firmatario: **PEROSA PRIMO**
Esito: **POSITIVO**
Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 03/03/2014**
Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
Esito: **POSITIVO**

Relazione l'assessore Renzo Mazzer.

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 682 dell'art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l'applicazione della IUC e dei tributi che la compongono; in particolare per quanto concerne:

- la previsione di riduzioni e esenzioni;
- per la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- per la TARI l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- per la TASI, la ripartizione della percentuale a carico dell'occupante e quella a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge;
- per la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- per la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Si è quindi provveduto a redigere una proposta di regolamento dell'Imposta unica comunale (IUC), proposta che viene presentata all'approvazione del Consiglio comunale.

Il regolamento proposto è stato suddiviso in 4 capitoli; il primo riguarda le norme regolamentari di carattere generale della disciplina della IUC; gli altri tre invece entrano nella disciplina specifica delle tre componenti tributarie: rispettivamente IMU, TASI e TARI.

Con l'approvazione del regolamento della IUC viene revocato il precedente regolamento dell'IMU, approvato con deliberazione n. 11 del 16 aprile 2012, in quanto l'intera disciplina dell'imposta viene ora tralasciata nell'ambito del regolamento IUC e in particolare al Capitolo B per quanto concerne gli aspetti più specifici.

La TARI invece, disciplinata nello specifico dal Capitolo D del regolamento della IUC, sostituisce, dal 2014, la TARES, quale tassa per il servizio rifiuti. La disciplina della TARES e il corrispondente regolamento comunale approvato con delibera n. 30 dell'8 luglio 2013, rimangono comunque in vigore stante la necessità di continuare nella gestione della TARES anche dopo il 1 gennaio 2014 per l'applicazione delle disposizioni per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

Il Capitolo A del regolamento riguarda le **disposizioni di carattere generale della IUC**; in particolare viene stabilita la disciplina delle dichiarazioni da presentare a cura dei soggetti passivi, l'introduzione della possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento, la disciplina legata all'attività di accertamento e le relative sanzioni, le modalità e i termini per le richieste di rimborso e il calcolo degli interessi, l'abrogazione del precedente regolamento IMU con conseguente entrata in vigore del nuovo regolamento fissata al 1° gennaio 2014.

Per quanto attiene la designazione del Funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio, come previsto dal comma 392 della legge di stabilità e da specifica disposizione regolamentare, si sottolinea che come avvenuto

in passato per l'IMU e la TARES, anche per la IUC e per i tributi che la compongono, prossimamente si provvederà ad approvare apposita delibera di nomina;

Fra le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel **Capitolo B inerente l'IMU** si segnalano:

- la conferma, come nel precedente regolamento IMU, dell'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- la conferma delle riduzioni della base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
- la conferma dell'esenzione dell'obbligo di versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a 6 euro.

Vale precisare che l'IMU, per previsione di legge, non si applica, oltre che alle abitazioni principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche alle seguenti fattispecie:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sempre in materia di IMU va precisato che le norme legislative che hanno introdotto la IUC fanno salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201.

Fra le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel **Capitolo C inerente la TASI** si segnalano:

- la scelta di stabilire nella **misura del 10%** la quota di tributo a carico dell'occupante (inquilino, locatario, comodatario, ecc.) dell'unità immobiliare;
- l'introduzione delle fattispecie di detrazioni al tributo, così come individuate dal comma 731 della legge di stabilità 2014, quali le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'esenzione dal tributo per le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;
- la disposizione per la quale il versamento del tributo va fatto in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo, fermo restando la facoltà del contribuente di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- l'esenzione dell'obbligo di versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a 6 euro.

Sempre per quanto concerne la TASI nell'allegato C) del regolamento, in relazione a quanto previsto dal comma 682 della legge di stabilità 2014, sono riportate le schede dei singoli servizi indivisibili con elencati per ognuna di esse i costi analitici del servizio. Tra i costi analitici, anche in questo caso in mancanza di chiarimenti più specifici, sono stati riportate le spese correnti previste nel bilancio 2014, come indicate negli interventi di spesa dei vari servizi. Sempre in merito ai servizi

indivisibili, nel regolamento viene previsto che l'allegato C) sia aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

Fra le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel **Capitolo D inerente la TARI** si segnalano:

- la conferma di tutte le disposizioni regolamentari introdotte a suo tempo nel regolamento della TARES per quanto concerne: l'individuazione delle aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, le agevolazioni per la produzione di rifiuti speciali e non assimilati, le modalità di determinazione delle tariffe, le riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche, nonché le altre riduzioni e esenzioni;
- la disposizione per la quale il versamento della tassa va fatto in due rate, la prima scadente il 30 settembre e la seconda scadente il 30 novembre dell'anno di competenza del tributo;
- l'esenzione dell'obbligo di versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a 6 euro.

Per tutti gli altri contenuti della proposta di regolamento si rimanda al testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

Come detto, il comma 682 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge del. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Vista la proposta di Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) composto di quattro Capitoli e un allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B);

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante : "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo composto da quattro Capitoli e tre allegati, testo che si allega al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2. di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell'imposta unica comunale (IUC);
3. di dare atto che, come previsto dall'art. 10.A del Regolamento di cui al punto 1, è abrogato il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 16 aprile 2012 ed è soppressa l'applicazione della TARES a far data dal 1° gennaio 2014 per la quale rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
5. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.